



**Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco**

**Ufficio di Polizia Municipale**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI  
D'AFFEZIONE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 18.06.2007

## **Premessa**

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.

L'affermazione di un riequilibrato rapporto tra uomo ed animale, rispettoso di reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire, finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali, rivolta a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola ed alle giovani generazioni.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento il Comune:

- promuove forme di collaborazione con altri Enti, ed in particolare con l'Ordine dei Veterinari, che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente Regolamento e con le associazioni di volontariato zoofile ed ambientaliste, per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali;
- promuove programmi di tutela degli animali mirata al loro benessere.

## **TITOLO I° - ANIMALI D'AFFEZIONE**

### **Art. 1 Definizioni ed ambito di applicazione**

1 La definizione di animale, di cui al presente Regolamento, si riferisce alle tipologie di seguito indicate:

- Animale generico
- Animale domestico
- Animale d'affezione
- Animale da compagnia
- Animale pericoloso
- Animale selvatico
- Animale esotico
- Animale da esperimento
- Animale di proprietà
- Colonia felina

- 2 Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale, salvo i casi in cui sia vigente una specifica normativa di settore, e salvo le esclusioni di cui al successivo articolo.

## **Art. 2 Riferimenti normativi**

Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi della normativa di seguito richiamata:

- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
- legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'articolo 1 che promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
- D.P.C.M. 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- legge n° 189 del 20/07/2004 che reca "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

## **Art. 3 Esclusioni**

1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
  - b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;

## **Art. 4 Profili istituzionali**

- 1 Al Sindaco, sulla base del DPR 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

- 2 Il Comune promuove la tutela degli animali da affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 3 Il Comune condanna ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
- 4 Il Comune e i Servizi veterinari dell'ASL, in collaborazione le Associazioni Animaliste e Protezioniste iscritte negli appositi Albi, predispongono e attuano, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 60 del 28/12/1993 programmi di informazione e di educazione rivolti alle scuole ed ai cittadini per favorire il rispetto degli animali e la tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, nonché corsi di aggiornamento e di formazione per il personale addetto ai servizi di cui alla citata legge.

### **Art. 5 Detenzione e maltrattamento di animali.**

- 1 E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- 2 Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso: deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali; deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie e, se ferito o malato, deve farlo curare da un veterinario.
- 3 E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati di cui alla seguente tabella e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato.

Peso del cane (in Kg)	Superficie minima del box (in Mq)
MENO di 10	4,0
DA 11 A 30	6,0
OLTRE 30	8,0

Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati due. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno della recinzione la superficie di base dovrà essere non inferiore a metri quadrati quindici

- 4 Pur ritenendo la catena strumento non idoneo, è consentito detenere i cani ad una catena lunga almeno quattro metri o a catena scorrevole della lunghezza di almeno quattro metri; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e dotata un dispositivo di sicurezza in caso di fulmini.
- 5 E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
- 6 E' vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute. Condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo da medico veterinario.
- 7 E' vietato addestrare animali, in particolare per i combattimenti, ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.
- 8 E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri.
- 9 E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
- 10 E' vietata la colorazione artificiale degli animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica.
- 11 E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali, oltre a rispettare le specifiche norme in materia della legislazione vigente, deve assicurare:
  - a) l'aerazione del veicolo;
  - b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
  - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
- 12 E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
- 13 E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

- 14 E' vietato spellare o spennare animali vivi.
- 15 E' vietato uccidere animali da compagnia e d'affezione in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia operata solamente da medico veterinario.
- 16 Si ribadisce che le indicazioni sui requisiti minimi di detenzione, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, non devono essere considerati come un invito a non garantire la massima movimentazione possibile.

### **Art. 6 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**

- 1 E' fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

### **Art. 7 Avvelenamenti e trappole**

- 1 E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il suolo pubblico comunale o accessibile al pubblico alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche, escludendo le operazioni di derattizzazione disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità e sostanze tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
- 2 I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, che abbiano il sospetto clinico o la conferma, da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a dare segnalazione al Servizio veterinario dell'Azienda USL, che provvederà a comunicarla all'Amministrazione Comunale e all'Ordine Professionale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- 3 E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale, escludendo le operazioni legate agli interventi di derattizzazione e disinfestazione.

### **Art. 8 Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio**

- 1 E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali vivi in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

## **Art. 9 Esposizione e commercializzazione di animali**

- 1 In caso di commercializzazione nei negozi di animali questi devono essere tenuti in modo che non vengano turbate ed alterate le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento e che non venga superata la loro reale possibilità di adattamento ed in particolare:
  - a) è fatto divieto, agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico, o comunque al pubblico passaggio, per più di 8 ore giornaliere animali in gabbie, recinti, vetrine e terrari. In ogni momento il Servizio Veterinario può disporre la riduzione dei tempi e le modalità di esposizione;
  - b) deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale di vendita;
  - c) nelle ore notturne deve essere assicurato l'adeguato oscuramento da fonti luminose esterne per le specie previste;
  - d) durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione;
  - e) è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
  - f) è vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari, la vetrina dovrà essere munita di tende e, comunque, idonea a creare un'ombra artificiale;
  - g) le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati e devono risultare sempre pulite ed igienicamente in ordine – per le misure minime di detenzione degli uccelli vedasi **Allegato A**;
  - h) deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie;
- 2 E' fatto divieto in tutto il territorio comunale, con esclusione degli spazi appositamente dedicati in fiere, mostre ed esposizioni, alle attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti, la vendita e/o l'esposizione di animali ad eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, dovrà essere garantito il benessere e per la cui detenzione si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere *g* ed *h* del presente articolo.
- 3 E' assolutamente vietata nei luoghi aperti al pubblico l'esposizione di animali, con esclusione delle esposizioni ai fini scientifici e didattici.

### **Art. 10 Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi**

- 1 E' fatto divieto su tutto il territorio comunale l'attendamento di circhi con animali al seguito, di spettacoli viaggianti e di mostre faunistiche itineranti che non rispettino i criteri individuati in data 10 maggio 2000 dal Ministero dell'Ambiente Servizio conservazione della natura – Autorità Scientifica CITES - ai sensi dell'articolo 4 della legge 150/92 e successive integrazioni, oltrechè ad ogni normativa emessa per la tutela e salvaguardia delle specie in estinzione e della pubblica sicurezza.  
E' fatto altresì divieto all'allestimento di mostre di cuccioli in quanto mostrare gli animali come semplici oggetti è fortemente diseducativo, soprattutto nei confronti dei bambini.
- 2 L'allestimento di fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico- sanitario- veterinaria, da rilasciarsi su conforme parere dall' ULSS, a cura dell'Amministrazione Comunale, con richiesta da presentare almeno 30 giorni prima l'inizio della fiera.

### **Art. 11 Detenzione e conduzione di animali.**

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione nei pubblici uffici del Comune purché l'animale sia accompagnato dal proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, il quale avrà cura che lo stesso non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e museruola.
2. È vietato detenere e consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari.
3. La possibilità di detenere e consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei ristoranti, bar ed alberghi, è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso di un'eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso.

### **Art. 12 Circolazione dei cani**

- 1 Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso, con l'utilizzo del guinzaglio, a tutte le aree pubbliche compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo il divieto di accesso alle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
- 2 E' fatto obbligo, ove necessario, l'utilizzo dell'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo.

- 3 Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani e dotati delle opportune attrezzature.
- 4 Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta, sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.
- 5 I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta e sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dagli animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.
- 6 La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nazionali e regionali, è competenza esclusiva del servizio veterinario USL.
- 7 E' fatto obbligo, al proprietario o altro detentore, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip da eseguirsi a cura dei settori veterinari USL o da veterinari liberi professionisti autorizzati.

### **Art. 13 Colonie feline**

- 1 I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti randagi che sia o meno accudita da parte dei cittadini.
- 2 Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
- 3 Il censimento delle colonie feline (e successiva tabellazione delle stesse), viene effettuato in collaborazione tra il Servizio Veterinario, le Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale ed il Comune, il quale, onde favorire il benessere dei felini nel proprio territorio, provvede alla individuazione di spazi da destinare a luoghi di riferimento e alimentazione e stabilisce accordi/convenzioni di programma con le Associazioni di volontariato finalizzati alla gestione di gatti che necessitino di assistenza a seguito di sterilizzazione, trauma subito o cure veterinarie urgenti, nonché gattini abbandonati da affidare in adozione.
- 4 La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di

controllo demografico, viene organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni, nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme vigenti. I felini catturati sono successivamente reimmessi all'interno della colonia di provenienza.

- 5 I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da medici veterinari.
- 6 Il Comune riconosce e tutela l'attività svolta dai cittadini che si adoperano come gattari per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e collabora con l'USL nella promozione di corsi di formazione a seguito della cui frequentazione verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
- 7 Ai cittadini in possesso di tesserino viene permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica del territorio comunale, mentre l'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
- 8 I cittadini in possesso di tesserino sono tenuti, come ogni altro, al rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico provvedendo alla pulizia dei luoghi destinati all'alimentazione dei gatti.

#### **Art. 14 Detenzione di equini**

1. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.
3. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e incompatibili, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
4. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
5. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui: *a)* la pista delle corse si ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; *b)* il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono.

### **Art. 15 Detenzione di volatili**

1. Per i volatili detenuti in gabbie, possibilmente in coppia per specie sociali, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.

### **Art. 16 Detenzione di specie animali acquatiche**

- 1 Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
- 2 E' vietato l'uso di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
- 3 In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
- 4 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di esercizi commerciali.

### **Art. 17 Detenzione di mammiferi non convenzionali e rettili**

Per gli animali di cui al presente articolo sono previste le norme contenute nella L. 150/1992 e s.m.i., nel D.M. del 19/4/1996 e s.m.i. nonché nella Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 31 dicembre 2001 n.3882, dove vengono definite le linee guida univoche da applicarsi nel territorio della regione Veneto in materia di detenzione allevamento e commercio di animali esotici e delle specie di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

### **Art. 18 Misure minime di stabulazione**

Per gli animali di cui agli articoli 15, 16 e 17 si fa riferimento a quanto indicato nell'**Allegato B**.

### **Art. 19 Sanzioni**

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €.

## **TITOLO II° - NORME PER LA DETENZIONE DI CANI CLASSIFICATI AGGRESSIVI O PERICOLOSI**

### **Articolo 20 Campo di applicazione**

1. Il presente titolo si applica per la detenzione di tutte le razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività (di seguito denominati "CANI") ricomprese nell'allegato all'Ordinanza del Ministro della Salute del 12/12/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 10 del 13/01/2007
2. Il Sindaco, sentito l'Ufficio di Polizia Municipale e su proposta dello stesso, con propria ordinanza, può disporre l'applicazione del presente regolamento, in via provvisoria e fino all'emanazione di idonee misure di concerto con l'ASL, ai cani che abbiano dato prova di aggressività non controllata, anche se appartenenti a razze o incroci non ricompresi nel citato allegato all'Ordinanza Ministeriale.
3. Per tutte le altre tipologie di razze o incroci di razze, nonché per le altre tipologie di animali, si applicano le previsioni del titolo I° del presente Regolamento.

### **Articolo 21 Detenzione e cura**

1. Chiunque posseda o detenga un cane ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione dello stesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
2. In prossimità dell'abitazione dove è tenuto un cane pericoloso deve essere prevista ed esposta ben visibile una tabella che indichi la presenza dell'animale.
3. Chiunque posseda o detenga un cane è responsabile del suo stato fisico e comportamentale e deve averne cura rispettandone le caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche, sia di specie che individuali. Deve mantenerlo in buone condizioni igienico sanitarie e, se ferito o malato, deve farlo curare da un veterinario.
4. Sono vietati gli interventi chirurgici di tipo estetico sui cani come ad esempio il taglio delle orecchie, della coda.
5. Il cane deve essere custodito in recinto metallico, con pavimentazione in cemento o piastrellata, idoneo ad impedire la fuga dell'animale, la cui metratura non può essere inferiore a quella prevista dall'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 243 del 07/02/2006. La

recinzione deve essere di altezza idonea ad impedire la fuga dell'animale, e comunque non inferiore a 1.70 metri.

6. Il cane deve essere tenuto in uno spazio adeguatamente aerato ed illuminato, con acqua e cibo sufficiente, con un idoneo riparo o cuccia adeguato alle sue dimensioni, chiuso su tre lati, provvisto di tetto impermeabilizzato e rialzato da terra.

### **Articolo 22 Detenzione in pubblico**

1. I proprietari e i detentori di cani devono applicare il guinzaglio e la museruola agli stessi sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come "cani guida".

### **Articolo 23 Detenzione di più animali**

1. Chiunque posseda più di un cane e meno di sei, anche se di razze o incroci diversi, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele e di osservare, oltre alle prescrizioni già previste nei commi 1°, 2°, 4° del precedente articolo 21, anche tutte le disposizioni previste nel presente articolo.
2. I cani devono essere tenuti in un duplice recinto con rete metallica di magliatura non superiore a cm 10X10; tra la recinzione interna e quella esterna deve essere lasciato uno spazio di almeno 1 mt. La recinzione interna deve avere una fondazione in muratura di almeno 80 cm e l'opera muraria deve avere un fuoriterra di almeno 20 cm; la recinzione interna deve essere inclinata a rientrare per almeno 1 mt: entrambe devono avere un'altezza minima da terra di mt. 2.
3. La pavimentazione dell'intera recinzione deve essere fatta in cemento o gettata o comunque altro tipo di pavimentazione facilmente lavabile, in maniera tale da consentire una adeguata pulizia del recinto.
4. L'accesso al recinto deve essere unico e deve essere protetto da doppia porta al fine di evitare l'uscita dei cani all'apertura di una sola di esse; entrambe le porte devono essere chiuse tramite chiavistello interno ed esterno e chiuse con lucchetto all'esterno.
5. Per l'esecuzione delle opere, il proprietario o il detentore dei cani si adeguano a quanto previsto dalle normative e dai regolamenti comunali in materia edilizia.

## **Articolo 24 Disciplina degli allevamenti canini ed esenzioni**

1. Le presenti disposizioni si applicano anche agli allevamenti canini, se ed in quanto compatibili con le disposizioni di legge in materia.
2. Il presente regolamento non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

## **Articolo 25 Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione o reato, con le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D. Lgs, cioè con una multa da un minimo di 25.00 ad un massimo di 500.00 Euro.
2. In caso di accertamento dell'inosservanza delle norme di cui agli articoli 21 e 23 del presente regolamento, il Sindaco ordina il ricovero dei cani, a spese del proprietario o del detentore, presso idonea struttura fintantoché lo stesso non abbia provveduto alla messa a norma dei luoghi di detenzione dei cani.

## **Articolo 26 Disposizioni finali**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. In caso di dubbi interpretativi legati all'applicazione e alla verifica del rispetto dei contenuti del presente Regolamento, si fa riferimento ai Servizi dell'ULSS competente per territorio.

## ALLEGATO A

### DIMENSIONI MINIME DELLE GABBIE PER L'ESPOSIZIONE E LA VENDITA DEGLI UCCELLI

La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa.

Il posatoio usato principalmente dall'uccello deve essere posizionato ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia. Il posatoio deve essere del diametro che l'uccello circonda con la zampa per circa 2/3.

La gabbia deve essere posizionata ad un'altezza sufficiente per garantire la sicurezza dell'uccello, e al riparo degli elementi (sole, pioggia, vento).

La taglia delle specie elencate va intesa come indicativa, farà fede l'effettiva taglia dei singoli esemplari.

#### Specie di taglia medio-piccola

Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
<b>10cm.</b> Passeriformi esotici, Canarini	2.700	15	30	120	10
<i>(Es: 15 passeriformi esotici o canarini in una gabbia di 60 x45 cm)</i>					
<b>20cm.</b> Ondulati, Agapornis spp., Neophema, Piccoli Lori	2700	10	40	250	15
<i>(Es: 10 ondulati in una gabbia di 60 x45 cm)</i>					
<b>25cm.</b> Calopsitte, Poicephalus (P. senegalus, rufiventris, meyeri, rueppellii) Lori grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura	2700	6	40	450	20
<i>(Es: 10 Calopsitte in una gabbia di 60 x45 cm)</i>					
<b>30cm.</b> Roselle (Platycercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus (P. robustus, gulielmi, cryptoxanthus)	2700	4	50	600	25

*(Es: 4 Parrocchetti dal collare in una gabbia di 60 x45 cm)*

**40 cm.** Ara (nobilis, auricollis, maracana), Cacatua (roseicapillus, sulphurea, s. citrinocristata, leadbeateri, goffini) sanguinea, ducorpsii), Rosella (Platycercus elegans, adelaidae, flaveolus) Cenerini, Amazona spp., grandi Lori ,Eclactus, Alisterus, Polytelis spp., Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p. patagonus

4500	2	50	2000	40
------	---	----	------	----

*(Es:2 esemplari in una gabbia di 75 x60 cm)*

### Specie grandi

Generalmente gli esemplari appartenenti alle specie grandi vanno mantenuti singolarmente in una gabbia. La misura minima della gabbia deve permettergli di sbattere le ali senza urtare i lati e di non toccare il fondo con la coda.

Nel caso di due esemplari che vengono mantenuti nella stessa gabbia la larghezza minima deve essere incrementata del 60%.

Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
---------------------------------------	--	------------	----------------------------------	--	---------------------------------------

<b>50 cm.</b> Cacatua (galerita, ophthalmica, moluccensis, alba), Ara (severa, manilata)	4500	1	75	2700	60
--	------	---	----	------	----

*(Es:1 esemplare in una gabbia di 75 x60 cm)*

### **Da 50 cm. a 100 cm.**

Anodorhynchus hyacinthinus, Ara (ararauna, militaris, ambigua, macao, chloroptera)	13.500	1	120	4800	80
--	--------	---	-----	------	----

*(Es:1 esemplare in una gabbia di 150 x90 cm)*

## ALLEGATO B

### Misure minime strutture di stabulazione

#### Mammiferi d'affezione

##### 1. Conigli e piccoli roditori

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
	Numero (n)	Superficie cmq	Superficie cmq	cm
Coniglio *				
-razze nane fino a 2 kg	1-2	3400	-	40
-razze piccole da 2 a 3,5 kg	1-2	4800	-	50

\*Queste misure sono intese per 1-2 animali socievoli, o una coniglia madre con figliate fino al 30° giorno.

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
	Numero (n)	Superficie cmq	Superficie cmq	cm
Topo				
- fino a 30 g	4	200	40	12
- più di 30 g	2	200	75	12
Ratto				
- fino a 100 g	2	350	100	12
- da 100 a 250 g	1	350	150	12
- da 250 a 500 g	1	600	250	14
- più di 500 g	1	800	300	14
Criceto dorato/criceto nano				
- fino a 80 g	2	200	75	12
- più di 80 g	1	200	150	12
Cavia				
- fino a 200 g	1	350	150	12
- da 200 a 400 g	1	600	200	14
- più di 400 g	1	800	500	14
Gerbillo	1-2	600	-	14
Cincilla	1-2	2500	-	50
Scoiattolo striato	1-2	3000	-	74

#### Furetti

Gabbia di superficie di almeno 6 mq. Gabbie con misure ridotte (minimo 2 mq) sono ammesse alla condizione che l'animale abbia la possibilità di movimento all'esterno della gabbia, quotidianamente per alcune ore.

#### Pesci d'acqua dolce

Gli acquari dovrebbero avere una capienza minima di 45 litri. La densità ammessa dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio e aerazione dell'acqua. Si calcola un minimo di 3 litri ogni 10 cm di pesce.

Esempio : 90 pesci di 2,5 cm necessitano di un acquario di 68 litri (ca 30x60x40 cm).

## Uccelli

### Pappagalli e passeriformi

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della voliera
	Numero (n)	Superficie della voliera cmq		
Piccoli Passeriformi	4	1600	-	40
Usignoli del Giappone	2	1600	-	
Grandi passeriformi	2	1600	-	
Cocorite e calopsitte	2	3200	-	40
Specie piccole di colombi	2	3200	-	40
Merlo indiano	2	3200	-	75

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della voliera
	Numero (n)	Volume della voliera mq		
Peso			Superficie mq	m
Grandi pappagalli (ara e cacatua)	2	8 (sup. 4 mq)	1	2

## Rettili

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Per animale in più Superficie in cmq	Altezza del terrario cm
Tartarughe terrestri	1	9 x (lunghezza carapace) <sup>2</sup>	3 x (lungh. carapace) <sup>2</sup>	

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Per animale in più. Superficie in cmq	Profondità della parte sommersa (acqua) cm
Tartarughe d'acqua	1			
Parte emersa		2 x (lunghezza carapace) <sup>2</sup>	1,5 x (lungh. carapace) <sup>2</sup>	
Parte sommersa		4 x (lunghezza carapace) <sup>2</sup>	2 x (lungh. carapace) <sup>2</sup>	lunghezza del carapace

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Altezza del terrario cm
Sauri terricoli	1-4 (secondo la specie)	2 x (lungh. carapace) <sup>2</sup>	lunghezza totale
Sauri arboricoli	1-4 (secondo la specie)	2 x (lungh. carapace) <sup>2</sup>	3 x (lunghezza totale)
Iguane verdi	2	2 mq (0,5 mq per ogni ulteriore animale)	2 m
Serpenti terricoli	1-4 (secondo la specie)	0,35 x (lungh. carapace) <sup>2</sup>	0,5 x (lunghezza totale)
Serpenti arboricoli	1-4 (secondo la specie)	0,35 x (lungh. carapace) <sup>2</sup>	0,7 x (lunghezza totale)

Esempio : 5 tartarughe terrestri con un carapace da 20 cm

1° animale : 9 x 20 x 20 = 3.600 cmq

dal 2° al 20° animale 19 x 3 x 20 x 20 = 22.800 cmq

Totale 2,64 mq

## **ALLEGATO C**

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b, dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 12/12/2006:

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da Serra da Estrella;
- Dogo Argentino;
- Fila brasileiro;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pit bull mastiff;
- Pit bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Tosa inu.